

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 19 aprile 2019

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 15 aprile 2019 - n. XI/1534
Gestione degli interventi regionali per il diritto allo studio universitario. approvazione degli schemi di convenzione tra Regione Lombardia e le istituzioni universitarie lombarde ai sensi della l.r. 33/2004 e ulteriori determinazioni in merito ai collegi universitari

LA GIUNTA REGIONALE

visti:

- il d.p.c.m. 9 aprile 2001 «disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della l. 2 dicembre 1991 n. 390»;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» la quale, in attuazione del Titolo V della Costituzione e sulla base dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia, è volta a riformare i tratti fondamentali del sistema universitario e la sua «Governance», con l'obiettivo di adeguarlo alle nuove istanze che provengono da una società in costante sviluppo culturale e scientifico;
- il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 recante «Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6»;

Visti:

- la legge 21 dicembre, 1999, n. 508, e successive modifiche ed integrazioni, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggianti;
- il d.p.r. 287 febbraio 2003, n. 132, regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- il d.p.r. 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ed in particolare l'articolo 11;
- la legge 11 ottobre 1986, n. 697 «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori»;
- il d.m. 4 agosto 2000 «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
- il d.m. 10 gennaio 2002, n. 38 «Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Richiamata la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario», ed in particolare l'articolo 3 che ha individuato specifici interventi per il diritto allo studio universitario destinati alla generalità degli studenti da realizzarsi attraverso:

- a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo entro la durata legale del corso frequentato;
- b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio;
- c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, anche mediante esperienze di studio o di stage all'estero;
- d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel sistema delle università, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI Legislatura - approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/64 del 10 luglio 2018 - che individua tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo:

- il rafforzamento del sistema universitario, con conseguente

responsabilità degli atenei nella programmazione e nella gestione delle risorse finanziarie;

- il perseguimento di una maggiore qualità dei servizi attraverso la valorizzazione del merito e dell'eccellenza nell'assegnazione dei benefici, coniugata ad un più efficace sostegno degli studenti capaci e meritevoli e ad una maggiore efficienza;

Dato atto che la Regione Lombardia, con la citata l.r. 33/2004, ha previsto la soppressione degli appositi organismi denominati «Istituti per il Diritto allo Studio Universitario» (ISU), che assicuravano la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario e ha contestualmente affidato alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM e alle Scuole Superiori per mediatori linguistici la gestione dei suddetti interventi per il diritto allo studio, alcune delle quali si sono avvalse della possibilità di costituire, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 33/2004, consorzi pubblici o altri soggetti pubblici;

Atteso che la Regione, in attuazione dell'art. 9 della l.r. 33/2004, ha stipulato con le Università, con le Istituzioni dell'AFAM e con le Scuole Superiori per mediatori linguistici apposite convenzioni per regolare la gestione dei suddetti interventi per il diritto allo studio;

Preso atto che le convenzioni già stipulate in attuazione dell'art. 9 della l.r. 33/2004 sono scadute e necessitano di essere rinnovate;

Ritenuto di definire in un unico atto convenzionale tutti gli aspetti attinenti alla materia del diritto allo studio universitario, fino ad oggi disciplinati nelle convenzioni richiamate nei precedenti punti, ed in particolare:

- i nuovi criteri inerenti all'assegnazione dei contributi regionali per la gestione dei servizi;
- le modalità di utilizzo dei beni di proprietà regionale finalizzati al diritto allo studio universitario;
- le modalità di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio da parte delle Università, delle Istituzioni dell'AFAM e delle Scuole Superiori per mediatori linguistici;

Considerato che le Università statali, le Università non statali, le Istituzioni dell'AFAM e le Scuole superiori per mediatori linguistici hanno caratteristiche differenti rispetto ai beni e al personale utilizzato per la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario;

Ritenuto pertanto di prevedere ed approvare distinti schemi di convenzione per la gestione degli interventi regionali per il diritto allo studio universitario, rispettivamente per le Università - statali e non statali - e per le Istituzioni dell'AFAM/Scuole Superiori per mediatori linguistici, come da Allegati «A» e «B», parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Ritenuto altresì di approvare i criteri relativi all'assegnazione dei contributi regionali per la gestione dei servizi per il diritto dello studio universitario di cui ai medesimi allegati «A» e «B»;

Evidenziato che i predetti criteri di assegnazione dei contributi regionali per la gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario sono così determinati:

- a) per le Università statali e non statali: nelle more della definizione dei costi standard, l'importo annuo è composto da una quota relativa alla spesa storica - pari al dato percentuale relativo all'annualità 2018 come da Allegato «A1» parte integrante e sostanziale del presente atto - e da una quota relativa ad indicatori di base del diritto allo studio universitario e relative pesature, correlati alla dimensione e all'attrattività dell'ateneo ed afferenti al numero degli iscritti, al numero di posti alloggio in gestione diretta o convenzionata, al numero di studenti idonei alla borsa di studio ed alla spesa figurativa del personale, come meglio esplicitati nel medesimo allegato «A».

La quota relativa alla spesa storica diminuisce progressivamente, passando dal 70% nel 2019, al 60% nel 2020, al 40% nel 2021, al 30% nel 2022, per arrivare al 20% nel 2023;

- b) Per le Istituzioni dell'AFAM/Scuole Superiori per mediatori linguistici:
 - una quota - definita annualmente nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale - per il 50% in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi nell'anno accademico precedente;
 - per la restante quota in relazione al numero di studenti idonei alla borsa di studio nell'anno accademico precedente;

Dato atto che gli oneri finanziari relativi ai contributi di gestione per l'erogazione dei servizi per il diritto allo studio universita-

rio derivanti dai citati atti convenzionali trovano copertura per € 23.508.974,00 sull'esercizio 2019 e per € 21.508.974,00 su ciascuna delle annualità 2020 e 2021, nei limiti negli stanziamenti previsti a valere sui capitoli di spesa della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 n. 7808,7809 e 7810 del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019/2021;

Stabilito che con successivi decreti dirigenziali verranno annualmente assegnate alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici le risorse regionali per la gestione dei servizi afferenti al diritto allo studio universitario sulla base dei criteri sopra citati e nei limiti, in ogni caso, degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale;

Dato atto altresì che il predetto d.lgs. 68/2012 (art. 13, comma 4), nell'ambito delle tipologie e delle strutture residenziali destinate agli studenti universitari, ha definito e regolamentato, oltre alle residenze universitarie, anche i collegi universitari quali strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;

Rilevata l'esigenza di valorizzare nell'ambito del sistema universitario lombardo- caratterizzato a livello nazionale dalla più marcata attrattività di studenti fuori sede e dal maggior numero di posti alloggio offerti in residenze universitarie - la qualità e l'efficacia dell'offerta dei collegi universitari, quale sistema peculiare ed infungibile di strutture finalizzate a fornire, oltre a specifici servizi di residenzialità, una qualificata proposta educativa attraverso una serie di servizi complementari di accompagnamento, tutoraggio, assistenza didattica, nonché di formazione e cultura, in un contesto di forte integrazione sociale;

Ritenuto a tal fine di assegnare per l'anno 2019 a favore delle Università che gestiscono l'offerta e l'erogazione dei servizi nei collegi universitari un contributo integrativo pari a complessivi € 1.000.000,00 da ripartire tra gli atenei destinatari sulla base del numero di posti autorizzati a favore degli studenti;

Dato atto che per la realizzazione dell'intervento sopra citato, concorrono le risorse stanziata a valere sulla «Missione 4, Programma 4, Titolo 1, capitoli 7811 e 7813 del bilancio regionale 2019;

Stabilito che con successivi decreti dirigenziali verrà assegnato il contributo a favore delle Università destinatarie per l'annualità 2019 sulla base del criterio sopra citato;

Evidenziata in via ulteriore la possibilità per le istituzioni universitarie lombarde di realizzare - nell'ambito delle politiche regionali integrate di formazione, lavoro e diritto allo studio, ed in particolare con apposito avviso a valere sugli stanziamenti del POR FSE 2014-2020- ulteriori interventi per il rafforzamento delle competenze degli studenti, anche attraverso l'attivazione di servizi aggiuntivi di formazione, orientamento e inserimento lavorativo al fine di migliorarne la preparazione al mercato del lavoro e favorirne l'occupabilità;

Dato atto che in merito al presente provvedimento sono state sentite in data 8 aprile 2019 le Università, le Istituzioni dell'AFAM, le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici e le relative rappresentanze studentesche nell'ambito del Comitato regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 6 della l.r. 33/2004;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare gli schemi di convenzione per la gestione degli interventi regionali per il diritto allo studio universitario con le Università - statali e non statali - e con le Istituzioni dell'AFAM/ Scuole Superiori per mediatori linguistici citate in premessa, come da allegati «A» e «B», parti integranti e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 1;

3. di approvare i criteri relativi all'assegnazione dei contributi regionali per la gestione dei servizi per il diritto dello studio universitario di cui ai medesimi allegati «A» e «B»;

4. di dare atto che i predetti criteri di assegnazione dei contributi regionali per la gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario sono così determinati:

a) per le Università statali e non statali: nelle more della definizione dei costi standard, l'importo annuo è composto da una quota relativa alla spesa storica - pari al dato percentuale relativo all'annualità 2018 come da Allegato «A1» parte integrante e sostanziale del presente atto - e da una

quota relativa ad indicatori di base del diritto allo studio universitario e relative pesature, correlati alla dimensione e all'attrattività dell'ateneo ed afferenti al numero degli iscritti, al numero di posti alloggio in gestione diretta o convenzionata, al numero di studenti idonei alla borsa di studio e alla spesa figurativa del personale, come meglio esplicitati nel medesimo allegato «A».

La quota relativa alla spesa storica diminuisce progressivamente, passando dal 70% nel 2019, al 50% nel 2020, al 40% nel 2021, al 30% nel 2022, per arrivare al 20% nel 2023;

b) Per le Istituzioni dell'AFAM/Scuole Superiori per mediatori linguistici:

- una quota - definita annualmente nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale - per il 50% in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi nell'anno accademico precedente;

- per la restante quota in relazione al numero di studenti idonei alla borsa di studio nell'anno accademico precedente;

5. di stabilire che gli oneri finanziari relativi ai contributi di gestione per l'erogazione dei servizi per il diritto allo studio universitario derivanti dai citati atti convenzionali trovano copertura per € 23.508.974,00 sull'esercizio 2019 e per € 21.508.974,00 su ciascuna delle annualità 2020 e 2021, nei limiti negli stanziamenti previsti a valere sui capitoli di spesa della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 n. 7808,7809 e 7810 del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019/2021;

6. di stabilire altresì che con successivi decreti dirigenziali verranno annualmente assegnate alle Università, alle istituzioni dell'AFAM ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici le risorse regionali per la gestione dei servizi afferenti al diritto allo studio universitario sulla base dei criteri sopra citati e nei limiti, in ogni caso, degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale;

7. di assegnare per l'anno 2019 a favore delle Università che gestiscono l'offerta e l'erogazione dei servizi nei collegi universitari un contributo integrativo pari a complessivi € 1.000.000,00, da ripartire tra gli atenei destinatari sulla base del numero di posti autorizzati a favore degli studenti;

8. di stabilire che per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 7, concorrono le risorse stanziata a valere sulla «Missione 4, Programma 4, Titolo 1, capitoli 7811 e 7813 del bilancio regionale 2019;

9. di stabilire altresì che con successivi decreti dirigenziali verrà assegnato il contributo di cui al punto 6 a favore delle Università destinatarie sulla base del criterio sopra citato;

10. di prevedere in via ulteriore la possibilità per le istituzioni universitarie lombarde di realizzare -nell'ambito delle politiche regionali integrate di formazione, lavoro e diritto allo studio, ed in particolare con apposito avviso a valere sugli stanziamenti del POR FSE 2014-2020- ulteriori interventi per il rafforzamento delle competenze degli studenti, anche attraverso l'attivazione di servizi aggiuntivi di formazione, orientamento e inserimento lavorativo al fine di migliorarne la preparazione al mercato del lavoro e favorirne l'occupabilità;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito internet istituzionale;

12. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 23,26 e 27 del d.l.gs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A)**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE UNIVERSITA' STATALI E NON STATALI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO****TRA**

La Regione Lombardia, con sede in Milano, P.zza Città di Lombardia 1, codice fiscale 80050050154, di seguito denominata Regione, ai fini del presente atto rappresentata da _____, nella sua qualità di _____, in forza dei poteri attribuiti con _____;

E

L'Università _____, con sede in _____, codice fiscale/ partita IVA _____, di seguito denominata Università, ai fini del presente atto rappresentata da _____, nella sua qualità di _____, in forza dei poteri attribuiti con _____;

PREMESSO CHE

- il contesto normativo di riferimento per il diritto allo studio universitario, in attuazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, è rappresentato dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"; dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e dal relativo D.L.gs 29 marzo 2012, n.68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6, nonché dalla legge regionale n. 33 del 13 dicembre 2004 "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario";
- la Regione Lombardia, a norma dell'art. 3 della l.r. 33/2004, ha individuato specifici interventi per il diritto allo studio universitario destinati alla generalità degli studenti da realizzarsi attraverso:
 - a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo entro la durata legale del corso frequentato;
 - b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio;
 - c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, anche mediante esperienze di studio o di stage all'estero;
 - d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel sistema delle università, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali;
- a seguito dell'entrata in vigore della richiamata l.r. 33/2004, la gestione dei suddetti interventi, sino ad allora assicurata dalla Regione mediante gli enti strumentali denominati "Istituti per il Diritto allo Studio Universitario" (ISU) e tramite contributi alle Università prive di organismi di gestione, è stata affidata direttamente alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, con possibilità di gestione diretta o tramite consorzi o altri soggetti pubblici dalle stesse appositamente costituiti, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 33/2004;

- la Regione e l'Università, in attuazione dell'art. 9 della l.r. 33/2004, avevano sottoscritto in data _____ apposita convenzione per regolare gli aspetti finalizzati alla gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario;
- la succitata convenzione, stipulata tra le parti per la durata di dieci anni è scaduta il _____ e necessita di essere rinnovata anche al fine di prevedere, secondo quanto convenuto dalle parti:
 - a) un termine di durata quinquennale;
 - b) l'applicazione di nuovi criteri di assegnazione dei contributi di gestione ed il graduale superamento del criterio della spesa storica, nelle more della definizione dei costi standard per i servizi relativi al diritto allo studio universitario;
- la Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 della l.r. 33/2004, aveva proceduto alla soppressione dell'ISU di _____ a decorrere dal _____, con contestuale subentro nella gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario dell'Università di _____/oppure del Consorzio _____ costituito, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 33/2004, per la gestione dei medesimi interventi;
- dalla stessa data di soppressione dell'ISU di _____, la Regione aveva trasferito al soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) i dipendenti dell'ISU medesimo, secondo le modalità definite nell'apposito accordo sottoscritto in data _____ tra la Regione, l'Università e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 11, comma 2, l.r. 33/2004 (solo per le Università Statali);
- la Regione e l'Università avevano altresì stipulato, ai sensi degli artt. 60 e ss. della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come modificati dall'art. 8 della l.r. 33/2004, la convenzione per la riscossione da parte dell'Università della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita quale tributo proprio della Regione dall'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 18, comma 8 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
- la Regione e l'Università convengono sull'opportunità di definire in un unico atto convenzionale tutti gli aspetti attinenti alla materia del diritto allo studio universitario, fino ad oggi disciplinati nelle convenzioni richiamate nei precedenti punti;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente convenzione, fermo restando quanto disciplinato in materia di personale trasferito dal disciolto ISU all'Università/Consorzio dalla precedente convenzione (Solo per Università statali), sottoscritta ai sensi dell'art. 9 della l.r. 33/2004 in data _____, sostituisce a tutti gli effetti la convenzione richiamata in premessa, in precedenza sottoscritta tra le parti in materia di gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario.

Articolo 2 (Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina gli aspetti relativi alla gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, ai sensi della l.r. 33/2004, ed in particolare:
 - a) le modalità di utilizzo, da parte del soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà regionali finalizzati al diritto allo studio universitario;
 - b) l'entità dei contributi di gestione in favore del soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) ed il relativo criterio di determinazione;
 - c) le modalità di riscossione, da parte delle Università, della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995 n.549 e dell'art. 18, comma 8 del D.Lgs. 68/2012 nonché le modalità di rimborso della stessa agli studenti risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso, ancorché non beneficiari.

Art. 3 (Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha una durata di 3 anni decorrente dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un ulteriore biennio previa verifica delle disponibilità di risorse nel bilancio regionale.
2. L'efficacia della convenzione è prorogata fino alla sottoscrizione della nuova e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla sua scadenza.
3. La convenzione può essere modificata in qualsiasi momento con l'accordo delle parti.

Art. 4 (Modalità di utilizzo dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature)

1. Per la gestione dei servizi connessi al diritto allo studio, la Regione concede al soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) in comodato gratuito -ai sensi degli artt. 1803 e ss. c.c. - i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature di proprietà regionale individuati ed elencati nell'Allegato A.
2. Il soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) si impegna ad utilizzare i medesimi beni per le finalità correlate al diritto allo studio universitario, ai sensi della l.r. 33/2004.
3. Per le spese relative all'uso dei suddetti beni e per le spese straordinarie relative alla loro conservazione è richiamato esplicitamente l'art. 1808 c.c., con la precisazione che le spese straordinarie necessarie ed urgenti saranno rimborsate dalla Regione solo se preventivamente individuate e concordate.
4. Anche nel corso della convenzione, Regione potrà, su richiesta dell'Ateneo interessato, affidare in concessione gli immobili di cui all'Allegato A, a fronte dell'impegno del sottoscrittore di realizzare un programma di valorizzazione, appositamente definito e concordato. In tal caso sono a carico del concessionario, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sui medesimi, in base a quanto definito dal contratto.

5. La concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto - disciplinante diritti e obblighi della parti- e avrà una durata compresa tra i venti e i trenta anni. La durata effettiva sarà quella indicata nell'apposito progetto tecnico di gestione allegato al predetto contratto di concessione.

Art. 5
(Contributi di gestione)

1. La Regione si impegna a corrispondere annualmente al soggetto gestore degli interventi per il diritto allo studio universitario (Università/Consorzio) per la durata della convenzione -a decorrere dall'anno 2019- i contributi di gestione, nei limiti delle dotazioni finanziarie del bilancio regionale.

L'importo annuo è composto da una quota relativa alla spesa storica - che è pari al dato percentuale _____% relativo all'annualità 2018 - e da una quota relativa ai parametri di base del DSU con le corrispondenti pesature.

Nelle more della definizione dei costi standard, i suddetti parametri sono così definiti:

Parametri DSU	Pesatura %
Numero iscritti	30%
Numero posti letto Numero totale dei posti letto disponibili a gestione diretta e in convenzione per gli studenti idonei alla borsa di studio	20%
Numero tot. studenti idonei alla borsa di studio	25%
Numero studenti idonei in sede	5
Numero studenti idonei pendolari	8
Numero studenti idonei fuori sede	12
Spesa figurativa personale Calcolata sulla base dei seguenti elementi: <i>N. studenti idonei alla borsa di studio: unità personale addetto</i>	25%
TOT	100

2. L'applicazione dei parametri di cui al comma 1 - nel periodo di vigenza della convenzione - tiene conto della seguente progressione di riduzione della spesa storica:

Annualità	Spesa storica	Parametri
2019	70%	30%
2020	60%	40%
2021	40%	60%
2022	30%	70%
2023	20%	80%

3. I valori dei parametri sono calcolati annualmente come segue:
 - a) per il numero degli iscritti, sulla base dei dati rilevabili dall'Anagrafe nazionale degli Studenti riferiti, rispettivamente, al 31/10/2018, relativo all'a.a.2017/2018, per l'annualità 2019 ed al 31 dicembre dell'anno precedente per le successive annualità;
 - b) per i restanti parametri, sulla base dei dati in possesso di Regione Lombardia afferenti al riparto del Fondo Integrativo per le borse di studio e i prestiti d'onore ex art. 16 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Schede MIUR).
4. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati anche a garantire il pieno mantenimento dei trattamenti giuridici ed economici stabiliti dall'art. 10 della Legge Regionale n. 33/2004 per la parte di competenza, a favore dei dipendenti del disciolto ISU..... individuati nella precedente convenzione e transitati nei ruoli dell'Università (Solo per le Università Statali).
5. Con specifici decreti dirigenziali della competente struttura della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro vengono annualmente assegnate le risorse di cui al comma 1.
6. L'erogazione annuale dei contributi di gestione avviene, di norma, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
 - una quota pari al 50% a titolo di acconto da corrispondere entro il termine del 30 giugno;
 - la restante quota -a titolo di saldo- entro il termine del 30 novembre, a seguito dell'acquisizione da parte della Regione dei dati di monitoraggio di cui all'art. 6, comma 2 della presente convenzione.

Art. 6 (Obblighi dell'Università)

1. Il soggetto gestore degli interventi per il DSU(Università/Consorzio) si impegna a gestire gli interventi per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti iscritti all'ateneo/aderente al Consorzio, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 9 aprile 2001, nella legge 240/2010, nel D. Lgs. 68/2012 e nella legge regionale 33/2004, nonché sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione.
2. Il soggetto gestore degli interventi per il DSU(Università/Consorzio) si impegna a fornire altresì alla Regione, nei tempi e con le modalità che verranno con la stessa concordati, tutti i dati e le informazioni idonei a garantire un'efficace attività di programmazione, monitoraggio, analisi, valutazione e controllo della qualità dei servizi e degli interventi per il diritto allo studio universitario, anche a supporto delle attività dell'Osservatorio regionale e del Comitato regionale di cui agli artt. 5 commi 4 e 6 della l.r. 33/2004, oltre all'aggiornamento dei dati relativi ai beni ed attrezzature di cui al precedente articolo 4.
3. In caso di riscontrato inadempimento nell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio universitario, ovvero nella trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'utilizzo dei contributi di gestione di cui al comma 2, la Regione -previa diffida e fissazione di un congruo termine per l'adempimento- dispone la revoca del contributo per l'annualità di riferimento.

Art. 7
(Tassa regionale per il diritto allo studio)

1. L'Università si impegna a riscuotere, in nome e per conto della Regione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario in un'unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione degli studenti ai corsi, con le stesse modalità adottate per il pagamento da parte degli studenti delle tasse universitarie, realizzando in tal modo la verifica del pagamento disposto dall'art. 3, comma 20, della legge 549/1995 e s.m.i..
2. L'Università provvede al rimborso della suddetta tassa agli studenti che sono risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso e che non ne siano eventualmente risultati beneficiari. Il rimborso è effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento regionale di ripartizione e assegnazione definitiva delle risorse per le borse di studio universitarie per l'anno accademico di riferimento.
3. L'Università si impegna a versare alla Regione, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico di riferimento, una quota del gettito complessivo della tassa regionale, introitato alla data del 31 gennaio, che varia da un minimo dell'85% fino ad un massimo del 95%, in relazione alle risorse necessarie per l'attuazione dell'obiettivo regionale di assegnazione delle borse di studio a tutti gli studenti risultati idonei nell'anno accademico di riferimento.
Entro la stessa data, l'Università trasmette alla Regione i dati relativi:
 - al numero degli studenti immatricolati o iscritti;
 - all'ammontare del gettito della tassa regionale fino a quella data introitato;
 - agli estremi del versamento effettuato, sulla base delle modalità definite dalla Regione.
4. L'Università trattiene la restante quota, pari alla percentuale variabile dal 5% al 15%, del gettito della tassa regionale, per l'effettuazione degli eventuali rimborsi di cui al precedente comma 2, secondo le modalità e i tempi ivi previsti.
5. L'Università si impegna a versare alla Regione, con le stesse modalità di cui al precedente comma 3, l'eventuale saldo attivo del gettito della tassa regionale -al netto degli esoneri- entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno accademico successivo a quello di riferimento.
Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi agli studenti della tassa regionale, per l'anno accademico precedente, avesse superato la quota trattenuta dalle Università (compresa tra il 5% e il 15%) del gettito complessivo introitato, le Università sono autorizzate, previa esibizione di idonea documentazione, ad attingere, per la differenza, al gettito della tassa regionale relativo all'anno accademico successivo.
Entro la stessa data del 31 gennaio le Università trasmettono alla Regione i dati definitivi relativi:
 - al numero degli studenti immatricolati o iscritti nel precedente anno accademico;
 - all'ammontare del gettito complessivo della tassa introitato;
 - al numero degli eventuali rimborsi effettuati a favore degli studenti esonerati dal pagamento della tassa, quantificandone i relativi importi;
 - all'ammontare del saldo attivo da versare alla Regione, o dell'eventuale saldo passivo da trattenere;
 - agli estremi del versamento del saldo effettuato.
6. La Regione non richiede gli interessi legali maturati sulle somme dovute dall'Università sino alle date di scadenza del versamento indicate ai precedenti commi 3 e 5.
L'interesse legale sulle predette somme sarà calcolato solo a decorrere dal 30° giorno successivo ai succitati termini di scadenza.

Art. 8
(Clausole finali)

1. In caso di controversia in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole della medesima.
2. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà deferita alla giurisdizione del giudice competente del Foro di Milano.
3. Nelle more della decisione di cui al comma 2, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione della stessa.
4. La Regione provvede, tramite i propri uffici, alla numerazione e registrazione della presente convenzione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

Milano, lì

Per l'Università

Per Regione Lombardia

Allegato "A1"**Percentuale di spesa storica 2018 per Ateneo**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	2.37%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA per essa EDISU PV	25.75%
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	23.92%
UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE	0.19%
LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE I.U.L.M.	2.02%
UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO	12.06%
UNIVERSITA' CARLO CATTANEO L.I.U.C.	0.90%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI STATALE DI MILANO	10.71%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA	5.42%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	1.57%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	4.99%
UNIVERSITA' COMMERCIALE BOCCONI	9.97%
UNIVERSITA' HUMANITAS	0.11%
TOTALI UNIVERSITA'	100.00%

Allegato B)**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ACCADEMIE/CONSERVATORI/ISTITUTI SUPERIORI PER STUDI MUSICALI/SCUOLE SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUISTICI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.****TRA**

Regione Lombardia, con sede in Milano, P.za Città di Lombardia, 1, Codice Fiscale 80050050154, di seguito denominata Regione, ai fini del presente atto rappresentata da _____ nella sua qualità di _____, in forza dei poteri attribuiti con D.G.R. _____ del _____.

E

Accademia/il Conservatorio/l'Istituto Superiore per Studi Musicali/la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di seguito denominati, per brevità, Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale/ Partita IVA _____, ai fini del presente atto rappresentati da _____, in forza dei poteri attribuiti con _____

PREMESSO CHE

- il contesto normativo di riferimento per il diritto allo studio universitario, in attuazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3,33 e 34 della Costituzione, è rappresentato da :
 - a) legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m. di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori e degli Istituti Musicali Pareggiati;
 - b) D.P.R. 287 febbraio 2003, n. 132, regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - c) D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ed in particolare l'articolo 11;
 - d) legge 11 ottobre 1986, n. 697 "Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori";
 - e) D.M. 4 agosto 2000 "Determinazione delle classi di laurea". In particolare classe n. 3 delle lauree nelle Scienze della mediazione linguistica;
 - f) D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - g) D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
 - h) legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
 - i) D.L.gs 29 marzo 2012, n.68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in

- attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- j) legge regionale n. 33 del 13 dicembre 2004 "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario";
- Regione Lombardia, a norma dell'art. 3 della l.r. 33/2004, ha individuato specifici interventi per il diritto allo studio universitario destinati alla generalità degli studenti, da realizzarsi attraverso:
 - a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo entro la durata legale del corso frequentato;
 - b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio;
 - c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, anche mediante esperienze di studio o di stage all'estero;
 - d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel sistema delle università, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali;
 - a seguito dell'entrata in vigore della richiamata l.r. 33/2004, la gestione dei suddetti interventi, fino ad allora assicurata dalla Regione mediante gli enti strumentali denominati "Istituti per il Diritto allo Studio Universitario" (ISU) e tramite contributi alle Università prive di organismi di gestione, è stata affidata direttamente alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, con possibilità di gestione diretta o tramite consorzi o altri soggetti pubblici dalle stesse appositamente costituiti, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 33/2004;
 - la Regione e l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola, in attuazione dell'art. 9 della l.r. 33/2004, avevano sottoscritto in data _____ apposita convenzione per regolare gli aspetti finalizzati alla gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario;
 - la succitata convenzione, stipulata tra le parti per la durata di cinque anni è scaduta il _____ e necessita di essere rinnovata anche al fine di prevedere, secondo quanto convenuto dalle parti:
 - a) la definizione dei criteri di assegnazione dei contributi di gestione;
 - b) le modalità di riscossione da parte dell'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola della tassa regionale per il diritto allo studio, istituita quale tributo proprio della Regione dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 18, comma 8, del D. L.gs. 68/2012;
 - la Regione e l'Università avevano altresì stipulato, ai sensi degli artt. 60 e ss. della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come modificati dall'art. 8 della l.r. 33/2004, la convenzione per la riscossione da parte dell'Università della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita quale tributo proprio della Regione dall'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 18, comma 8 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
 - l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola per la gestione degli interventi per il diritto allo studio non utilizza beni di proprietà regionale, né personale proveniente dai ruoli regionali;
 - la Regione e l'Università convengono sull'opportunità di definire in un unico atto convenzionale tutti gli aspetti attinenti alla materia del diritto allo studio universitario, fino ad oggi disciplinati nelle convenzioni richiamate nei precedenti punti;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente convenzione sostituisce a tutti gli effetti la convenzione richiamata in premessa, in precedenza sottoscritta tra le parti in materia di gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario.

Articolo 2 (Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina gli aspetti relativi alla gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario ai sensi della l.r. 33/2004, ed in particolare:
 - a) la definizione dei criteri di assegnazione dei contributi di gestione;
 - b) le modalità di riscossione da parte dell'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola della tassa regionale per il diritto allo studio, istituita quale tributo proprio della Regione dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 18, comma 8, del D. L.gs. 68/2012 nonché le modalità di rimborso della stessa agli studenti risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso, ancorché non beneficiari.

Art. 3 (Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha una durata di 3 anni decorrente dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un ulteriore biennio previa verifica delle disponibilità di risorse nel bilancio regionale.
2. L'efficacia della convenzione è prorogata fino alla sottoscrizione della nuova e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla sua scadenza.
3. La convenzione può essere modificata in qualsiasi momento con l'accordo delle parti.

Art. 4 (Contributi di gestione)

1. La Regione si impegna a corrispondere annualmente all'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola per la durata della convenzione - a decorrere dall'anno 2019- i contributi di gestione, nei limiti delle dotazioni del bilancio regionale. L'importo annuo è definito sulla base dei seguenti criteri:
 - per una quota parte (il 50%) con riferimento al numero degli studenti iscritti e riferiti all'anno accademico precedente;
 - per una quota parte (il 50%) in relazione al numero di studenti idonei alla borsa di studio nell'anno accademico precedente.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati all'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola anche a parziale copertura della perdita del gettito da tasse e contributi, non coperta da finanziamento statale, derivante dall'incidenza del numero di studenti beneficiari all'assegnazione della borsa di studio.
3. Con specifici decreti dirigenziali della competente struttura della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro vengono annualmente assegnate le risorse di cui al comma 1.
4. L'erogazione annuale dei contributi di gestione avviene, di norma, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
 - una quota pari al 50% a titolo di acconto da corrispondere entro il termine del 30 giugno;
 - la restante quota -a titolo di saldo- entro il termine del 30 novembre, a seguito dell'acquisizione da parte della Regione dei dati di monitoraggio di cui all'art. 6, comma 2 della presente convenzione.

Art. 5

(Obblighi dell'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola)

1. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a gestire gli interventi per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti iscritti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 9 aprile 2001, nella legge 240/2010, nel D. Lgs. 68/2012 e nella legge regionale 33/2004, nonché sulla base dei criteri emanati dalla Regione.
2. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a fornire altresì alla Regione, nei tempi e con le modalità che verranno con la stessa concordati, tutti i dati e le informazioni idonee a garantire un'efficace attività di programmazione, monitoraggio, analisi, valutazione e controllo della qualità dei servizi e degli interventi per il diritto allo studio universitario, anche a supporto delle attività dell'Osservatorio regionale e del Comitato regionale di cui agli artt. 5, comma 4 e 6 della l.r. 33/2004.
3. In caso di riscontrato inadempimento nell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio universitario, ovvero nella trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'utilizzo dei contributi di gestione di cui al comma 2, la Regione - previa diffida e contestuale ingiunzione di pagamento - dispone la revoca del contributo per l'annualità di riferimento.

Art. 6

(Tassa regionale per il diritto allo studio)

1. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a riscuotere, in nome e per conto della Regione, la tassa regionale per il diritto allo studio in un'unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione degli studenti ai corsi, con le stesse modalità adottate per il pagamento da parte degli studenti delle tasse universitarie, realizzando in tal modo la verifica del pagamento disposto dall'art. 3, comma 20, della legge 549/1995 e s.m.i.
2. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola provvede al rimborso della suddetta tassa agli studenti che sono risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso e che

non ne sono eventualmente risultati beneficiari. Il rimborso è effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data del provvedimento regionale di ripartizione e assegnazione definitiva delle risorse per le borse di studio universitarie per l'anno accademico di riferimento.

3. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a versare alla Regione, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico di riferimento, una quota pari all'85% del gettito complessivo della tassa regionale, introitato alla data del 31 gennaio. Entro la stessa data, l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola trasmette alla Regione i dati relativi:
 - al numero degli studenti immatricolati o iscritti;
 - all'ammontare del gettito della tassa regionale fino a quella data introitato;
 - agli estremi del versamento effettuato alla Regione sulla base delle specifiche prescrizioni dalla stessa definite.
4. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola trattiene la restante quota, pari alla percentuale del 15% del gettito della tassa regionale, per l'effettuazione degli eventuali rimborsi di cui al precedente comma 2, secondo le modalità e i tempi ivi previsti.
5. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a versare alla Regione, con le stesse modalità di cui al precedente comma 3, l'eventuale saldo attivo del gettito della tassa regionale - al netto degli esoneri - entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno accademico successivo a quello di riferimento.
Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi agli studenti della tassa regionale, per l'anno accademico precedente, avesse superato la quota (15%) trattenuta del gettito complessivo introitato, l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola è autorizzata, previa esibizione di idonea documentazione, ad attingere, per la differenza, al gettito della tassa regionale relativo all'anno accademico successivo.
Entro la stessa data del 31 gennaio l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola trasmette alla Regione i dati definitivi relativi a:
 - numero degli studenti immatricolati o iscritti nel precedente anno accademico;
 - ammontare del gettito complessivo della tassa introitato;
 - numero degli eventuali rimborsi effettuati a favore degli studenti esonerati dal pagamento della tassa, quantificandone i relativi importi;
 - ammontare del saldo attivo da versare alla Regione, o dell'eventuale saldo passivo da trattenere;
 - estremi del versamento del saldo effettuato.
6. La Regione non richiede gli interessi legali maturati sulle somme dovute dall'Università sino alle date di scadenza del versamento indicate ai precedenti commi 3 e 5.
L'interesse legale sulle predette somme sarà calcolato solo a decorrere dal 30° giorno successivo ai succitati termini di scadenza.

Art. 7 (Clausole finali)

1. In caso di controversia in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole della medesima.
2. In caso di esito negativo, la controversia sarà deferita alla giurisdizione del giudice competente del Foro di Milano.

3. Nelle more della decisione di cui al comma 2, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione della stessa.
4. La Regione provvede, tramite i propri uffici, alla numerazione e registrazione della presente convenzione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

Milano, lì

Per l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola

Per la Regione Lombardia